


F.G.



Roma

05/04/2024

Protocollo

P 6796/2024



Consiglio Superiore della Magistratura

Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento
nonché il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.

Al sig. Ministro della Giustizia
R O M A

Al sig. Presidente
del Consiglio Universitario Nazionale
R O M A

e-mail: segretariatogenerale@pec.mur.gov.it

Al sig. Presidente
del Consiglio Nazionale Forense
R O M A

e-mail: presidenza@consigionazionaleforense.it

**OGGETTO: Pratica num. 110/VA/2023 - attuazione dell'art. 14, comma 3, del Regolamento Interno:
circolare che stabilisce la procedura di nomina dei componenti addetti all'Ufficio
Studi e Documentazione del Consiglio Superiore della Magistratura.**

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nelle sedute del 20 marzo e 3
aprile 2024, ha adottato la seguente delibera:

“

Relazione illustrativa.

La L. n. 71/2022 ha novellato l'art. 7 bis della L. n. 195/1958 (*‘Ufficio Studi e Documentazione’*) introducendo in esso il comma 3 *bis*, dedicato alla selezione dei componenti dell'Ufficio Studi, sino ad ora disciplinata dal Regolamento Interno e, da ultimo, dalla Circolare adottata con delibera consiliare del 16 marzo 2022.

La norma primaria fornisce specifiche indicazioni con riguardo agli aspetti di seguito indicati:

- la dotazione organica dell'Ufficio Studi e Documentazione può essere pari a non più di dodici componenti, di cui almeno un terzo appartenenti alle categorie dei professori universitari e dei ricercatori o degli avvocati;
- la decisione circa la concreta consistenza organica dell'Ufficio Studi è rimessa al Consiglio Superiore, che, a tal fine, dovrà valutare anche la relativa disponibilità finanziaria;
- la selezione dei già menzionati componenti prevede una procedura nell'ambito della quale è affidata ad una Commissione Tecnica, composta da due magistrati di legittimità e tre professori universitari, individuati dal Comitato di Presidenza, la formazione di una graduatoria degli idonei;
- la Commissione Tecnica effettua la selezione sulla base della valutazione dei titoli degli aspiranti e degli esiti di un colloquio;
- la graduatoria degli idonei adottata in esito ad ogni procedura selettiva ha validità di tre anni.

Il legislatore, prevedendo il coinvolgimento di commissari esterni, ha con evidenza inteso innovare il vigente assetto, in base al quale la selezione dei componenti dell'Ufficio Studi è interamente rimessa al Consiglio.



F.G.

Com	Roma	05/04/2024
	Protocollo	P 6796/2024



Dalla testuale formulazione del comma 3 *bis* dell'art. 7 *bis* della legge n. 195/1958 si trae, tuttavia, che il potere di nomina dei componenti dell'Ufficio Studi non può che spettare al Consiglio e che la Commissione Tecnica, dovendo formare una graduatoria di candidati idonei, concorre a determinare la graduatoria definitiva.

Ai fini della selezione degli aspiranti idonei, la Commissione Tecnica valuta, infatti, i titoli degli aspiranti e gli esiti del colloquio con riferimento al parametro delle 'attitudini', che, tuttavia, non copre l'intero profilo professionale dell'aspirante.

Devono, in particolare, ritenersi estranei al perimetro della valutazione rimessa alla Commissione Tecnica, perché non desumibili dai titoli e dai colloqui, aspetti che concorrono in maniera significativa a definire la complessiva professionalità degli aspiranti, costituiti, per i magistrati, dalla capacità, dalla laboriosità, dall'impegno e dalla diligenza nel lavoro giudiziario.

Sotto altro, e connesso, profilo deve poi evidenziarsi come la norma primaria non indichi i criteri in base ai quali la Commissione Tecnica dovrà procedere alla valutazione di idoneità degli aspiranti, né preveda un raccordo tra detta Commissione tecnica e un'articolazione interna del Consiglio, il quale, com'è noto, può deliberare solo sulla base della proposta formulata da una Commissione.

Il legislatore, nel novellare l'art. 7 *bis*, ha, pertanto, voluto indicare al comma 3 *bis* solo gli aspetti della procedura ritenuti 'funzionali' ad evitare una selezione dei componenti dell'Ufficio Studi tutta interna al Consiglio, così implicitamente riconoscendogli il potere di integrarla.

D'altra parte, la L. n. 71/2022 ha riaffermato il potere del Consiglio di disciplinare il proprio funzionamento e la propria composizione con un atto regolamentare, e a significare l'accresciuta importanza di tale strumento, vale evidenziare che la sua adozione -in base alla previgente disciplina facoltativa - è ora obbligatoria.

L'Ufficio Studi costituisce un'articolazione tecnica del Consiglio; dunque, lo spazio lasciato vuoto dal legislatore in relazione agli aspetti generali della sua composizione ed organizzazione deve essere colmato con specifiche previsioni del Regolamento Interno.

Quanto alla procedura selettiva, la normativa primaria, come detto, ne ha tratteggiato l'*iter* solo nelle linee essenziali, il che rende necessario un intervento integrativo da attuarsi con circolare, come peraltro esplicitamente stabilito dall'art. 14, comma 3, del Regolamento Interno.

Infatti, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 71/2022, il Consiglio Superiore, con delibera plenaria del 12 gennaio 2023 (DPR del 13 gennaio 2023, pubblicato nella GU del 17 gennaio 2023) ha proceduto alla modifica, tra gli altri, degli artt. 14 e 15 del Regolamento Generale, introducendo, in particolare, all'art.14 ('*Ufficio Studi e Documentazione. Funzioni e Attività*') il comma 3, che prevede che la procedura di nomina dei componenti addetti all'Ufficio Studi e Documentazione sia '*regolata con circolare deliberata dal Consiglio su proposta della Terza Commissione*'.

Tanto premesso, la circolare ha ad oggetto la regolamentazione dei seguenti aspetti:

- quota di riserva per i componenti non tomati dell'Ufficio Studi;
- perimetro della valutazione di competenza della Commissione Tecnica e, in particolare, individuazione della tipologia dei titoli valutabili;
- oggetto del colloquio;
- forme del giudizio di idoneità espresso dalla Commissione Tecnica;
- formazione e trasmissione da parte della Commissione Tecnica della graduatoria basata sui titoli e colloquio alla Terza Commissione;
- individuazione di ulteriori criteri di valutazione di competenza della Terza Commissione;
- criteri di attribuzione del punteggio agli aspiranti;
- individuazione di eventuali criteri di preferenza a parità di valutazione;
- formazione della graduatoria definitiva da parte della Terza Commissione;
- criteri di scorrimento della graduatoria ove si renda necessaria la copertura di posti vacanti o l'integrazione dell'organico esistente.

- **Fasc. n. 110/VA/2023. Relatore Consigliere MIELE**



F.G.

Attuazione dell'art. 14, comma 3, del Regolamento Interno: Circolare che stabilisce la procedura di nomina dei componenti addetti all'Ufficio Studi e Documentazione del Consiglio Superiore della Magistratura.

Il Consiglio,

- visto l'art. 105 Cost.;
- visto il comma 3 bis dell'art. 7-bis della legge 24 marzo 1958, n. 195, introdotto dall'art. 27 della L. 71/2022, a tenore del quale : *“Il Consiglio superiore della magistratura può assegnare all'ufficio studi e documentazione un numero non superiore a dodici componenti esterni, nei limiti delle proprie risorse finanziarie, selezionati mediante procedura di valutazione dei titoli e colloquio, aperta ai magistrati ordinari che abbiano conseguito la seconda valutazione di professionalità, ai professori e ricercatori universitari in materie giuridiche e agli avvocati con almeno dieci anni di esercizio effettivo.*

La commissione incaricata della selezione è formata da due magistrati di legittimità e da tre professori ordinari in materie giuridiche, individuati dal Comitato di presidenza.

Almeno un terzo dei posti è riservato a professori e ricercatori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno dieci anni di esercizio effettivo.

I magistrati assegnati all'ufficio studi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura.

I professori universitari sono collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

La graduatoria degli idonei adottata in esito ad ogni procedura selettiva ha validità di tre anni.

Agli avvocati si applica l'articolo 20 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Fermo restando il limite massimo complessivo decennale di collocamento fuori ruolo per i magistrati, l'incarico di addetto all'ufficio studi ha una durata massima di sei anni.

Ove ai magistrati di cui al presente comma siano riconosciute indennità, il limite massimo retributivo onnicomprensivo non può superare quello indicato all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”;

- rilevato che l'art. 14 del Regolamento interno del C.S.M. è stato di recente modificato¹, stabilendo, in particolare, che *“La procedura di nomina dei componenti addetti all'Ufficio Studi e Documentazione del Consiglio Superiore della Magistratura è regolata con circolare deliberata dal Consiglio su proposta della Terza commissione”;*

- considerato che occorre dare attuazione a tale previsione, disciplinando, in via generale, la procedura e i criteri che saranno adottati per la scelta dei componenti addetti all'Ufficio Studi del Consiglio Superiore;

- ritenuto, pertanto, necessario procedere all'adozione di una nuova circolare, sostitutiva della precedente adottata nella seduta del 16 marzo 2022 (prot. n. 5799/2022 del 21 marzo 2022);

tanto premesso, il Consiglio

delibera

¹ La modifica è stata apportata, previa delibera consiliare del 12 gennaio 2023 che ha modificato la disposizione che in precedenza regolava le nomine anche dei componenti dell'Ufficio Studi (art. 12, comma 2 previgente) e ha aggiunto il comma 3 all'art. 14, con D.P.R. del 13 gennaio 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2023, anno 164°, n. 13 Serie generale, Parte I. La norma attualmente vigente stabilisce: *“Art. 14 Ufficio Studi e Documentazione. Funzioni ed attività 1. L'Ufficio Studi e Documentazione svolge la propria attività nelle seguenti forme: a) ricerca e raccolta sistematica di documentazione di interesse consiliare; b) stesura di relazioni su richiesta delle Commissioni o del Consiglio, nonché di relazioni e pareri su richiesta del Vicepresidente o del Comitato di Presidenza; c) cura del contenzioso relativo agli atti del Consiglio; d) assistenza ai Consiglieri per sommarie indicazioni bibliografiche e sommarie informazioni sullo stato di determinate questioni. 2. L'Ufficio Studi e Documentazione cura la predisposizione e la raccolta della disciplina primaria e secondaria di interesse del Consiglio, da pubblicare sul sito internet e negli archivi documentali elettronici del Consiglio, e indica all'Ufficio per la comunicazione istituzionale le massime delle decisioni emesse dalla Sezione Disciplinare, gli atti consiliari rilevanti, nonché ulteriori provvedimenti o atti di interesse ai fini della pubblicazione ai sensi dell'art. 35. 3. La procedura di nomina dei componenti addetti all'Ufficio Studi e Documentazione è regolata con circolare deliberata dal Consiglio su proposta della Terza Commissione.”.*


F.G.

Csm	Roma	05/04/2024
	Protocollo	P 6796/2024



di approvare la circolare che segue, che stabilisce la procedura di nomina dei componenti addetti all'Ufficio Studi e Documentazione del Consiglio Superiore della Magistratura.

Titolo I

Selezione dei componenti addetti all'Ufficio Studi e Documentazione

Articolo 1

Principi generali della procedura selettiva.

- 1.1.** La selezione per la formazione delle graduatorie dei magistrati, dei professori, dei ricercatori e degli avvocati idonei ad essere nominati componenti dell'Ufficio Studi e Documentazione avviene mediante una procedura pubblica, indetta con interpello dal Consiglio Superiore della Magistratura su proposta della Terza Commissione.
- 1.2.** L'interpello indica il termine e le modalità per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità e i criteri di selezione, nel rispetto della presente circolare.
- 1.3.** Un terzo dei posti degli addetti all'Ufficio Studi e Documentazione è riservato a professori e ricercatori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno dieci anni di esercizio effettivo.
- 1.4.** La composizione dell'Ufficio Studi dovrà garantire la presenza di componenti esperti nelle materie dell'area civile, penale e costituzionale-amministrativa, calibrata sulle esigenze funzionali dell'Ufficio.

Titolo II

Individuazione dei componenti della Commissione Tecnica per la selezione

Articolo 2

Composizione della Commissione

- 2.1.** Dopo l'indizione della procedura selettiva, il Comitato di Presidenza, previo interpello, individua i componenti della Commissione Tecnica per la selezione (*di seguito*: CT) degli aspiranti idonei ad essere inseriti nella graduatoria per la nomina dei componenti dell'Ufficio Studi del Consiglio Superiore della Magistratura.
- 2.2.** La CT è formata da due magistrati di legittimità e da tre professori ordinari in materie giuridiche, esterni al Csm.
- 2.3.** La CT dovrà essere preferibilmente composta da professionalità espressioni di differenti competenze, tali da garantire una compiuta valutazione dei titoli di tutti i candidati aspiranti a far parte dell'Ufficio Studi.
- 2.4.** Ciascuno degli aspiranti a far parte della CT dovrà allegare alla dichiarazione di disponibilità un'autorelazione, al fine di illustrare, in modo sintetico, le attività svolte e le esperienze maturate che siano rilevanti al fine del conferimento dell'incarico, producendo altresì un elenco delle proprie pubblicazioni.
- 2.5.** La CT resta in carica per il periodo strettamente necessario all'espletamento delle attività ad esse demandate e fino al deposito dell'elaborazione della graduatoria di cui al successivo articolo 11.4.

Articolo 3

Individuazione dei componenti della Commissione

- 3.1.** Possono partecipare all'interpello per essere designati componenti della CT di cui all'articolo 2 i magistrati di legittimità che abbiano conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità, che esercitino da almeno due anni le funzioni di legittimità e che vantino specifiche competenze ordinamentali, nonché i professori ordinari nelle materie rientranti nell'area civile, penale e costituzionale-amministrativa.
- 3.2.** Sono esclusi dalla selezione i magistrati che rivestono funzioni direttive di legittimità, nonché il direttore dell'ufficio del Massimario e del Ruolo presso la Corte di cassazione.


F.G.Roma 05/04/2024
Protocollo P 6796/2024

3.3. Ai componenti togati della CT di cui all'articolo 2 può essere accordato un esonero parziale dal lavoro giudiziario limitatamente al periodo necessario allo svolgimento dell'attività della CT e in misura non superiore al 50%.

3.4. Ai componenti della CT di cui all'articolo 2 sono riconosciuti un rimborso spese e un compenso lordo forfettario, da determinarsi previo parere della Decima Commissione.

3.5. Al fine di garantire la più ampia partecipazione all'interpello è assicurata adeguata pubblicità anche attraverso la sua pubblicazione sul portale *web* del Consiglio. L'interpello è altresì trasmesso alla Conferenza dei Direttori dei dipartimenti di giurisprudenza, scienze politiche ed economia nonché al Consiglio Universitario Nazionale ai fini della diffusione anche tramite pubblicazione sui siti ufficiali rispettivi, ed al CNF per la successiva diffusione ai COA.

3.6. Formata la CT, il Comitato di Presidenza trasmette gli atti alla Terza Commissione, per il prosieguo della procedura.

Titolo III

Requisiti di partecipazione dei magistrati alla procedura selettiva, documentazione e pareri

Articolo 4

Requisiti per la partecipazione

4.1. Possono presentare la dichiarazione di disponibilità all'assegnazione all'Ufficio Studi e Documentazione i magistrati, con funzioni giudicanti o requirenti, anche se collocati fuori dal ruolo organico della magistratura o in aspettativa, che abbiano maturato la seconda valutazione di professionalità al momento della scadenza del termine fissato per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità, salvo il necessario conseguimento della predetta valutazione di professionalità prima della formazione della graduatoria definitiva.

4.2. Non possono essere nominati i magistrati nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna per delitti non colposi o sentenza irrevocabile di condanna a pena detentiva anche in caso di contravvenzione, né coloro che siano incorsi nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, né coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza, né coloro che abbiano riportato condanne disciplinari, salvo che, in tale ultimo caso, sia intervenuta la riabilitazione.

4.3 Al di fuori di tali ipotesi, le condanne penali eventualmente riportate dall'aspirante ovvero la pendenza di procedimenti penali o disciplinari possono comunque assumere rilievo ai fini della nomina.

Art. 5

Dichiarazione di disponibilità e documentazione necessaria

5.1. Entro il termine stabilito dall'interpello il candidato interessato deve presentare la dichiarazione di disponibilità.

5.2. Alla dichiarazione devono essere allegati, a pena di inammissibilità, con le modalità e nei termini indicati dall'interpello, i seguenti documenti:

- a) l'autorelazione e la documentazione utile a comprovare il possesso delle attitudini di cui all'art. 10;
- b) le statistiche comparate riferite almeno all'ultimo triennio;
- c) il parere espresso ai sensi dell'art. 6 della presente Circolare dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di appello competente, dal Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione, dal Consiglio di amministrazione del Ministero della Giustizia, dal Comitato di Presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura, ovvero, qualora tale parere non sia stato ancora formulato, l'attestazione relativa al deposito della richiesta del parere stesso;
- d) un'autocertificazione in cui il candidato dichiara di non aver riportato condanne penali e/o disciplinari e di non essere a conoscenza della pendenza di procedimenti penali e/o disciplinari, ovvero un'autocertificazione relativa agli esiti di eventuali procedimenti penali e/o disciplinari;
- e) un'autocertificazione in cui il candidato attesta la conoscenza della lingua inglese, ed eventualmente anche della lingua francese o spagnola, ad un livello non inferiore al "B2".


F.G.

5.3. Al fine di garantire la trasparenza della procedura, la Terza commissione provvede alla pubblicazione sul sito *intranet* del Consiglio dell'autorelazione prodotta e degli ultimi due pareri per la valutazione di professionalità. L'aspirante, a tale scopo, deve produrre anche una copia della documentazione indicata con l'oscuramento dei dati personali di cui all'art. 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016.

5.4. Gli aspiranti, nel trasmettere la dichiarazione di disponibilità, possono prestare il proprio assenso alla successiva pubblicazione della trascrizione del colloquio svolto innanzi alla CT sul sito *intranet* del Consiglio.

Art. 6

Pareri attitudinali

6.1. Il Consiglio Giudiziario presso la Corte di appello territorialmente competente, il Consiglio Direttivo della Corte di cassazione, il Consiglio di Amministrazione del Ministero della Giustizia, il Comitato di Presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura esprime, su istanza di ciascun interessato, un parere sintetico relativo al merito e alle attitudini del magistrato. Queste ultime sono verificate: in relazione alla qualità del lavoro giudiziario e delle attività svolte fuori dal ruolo organico della magistratura e alle ulteriori esperienze professionali maturate; all'inclinazione allo studio e alla ricerca desumibile primariamente da atti e provvedimenti redatti dal magistrato che evidenzino impegno ricostruttivo e metodologico su questioni di fatto e di diritto particolarmente complesse, ed inoltre da pubblicazioni di studi e ricerche scientificamente apprezzabili; alla capacità di organizzare il lavoro giudiziario, desunta dalla gestione del ruolo e dai tempi di deposito dei provvedimenti; alla conoscenza della materia ordinamentale, desunta dalle esperienze in concreto maturate.

6.2. Nel parere saranno, altresì, evidenziate le eventuali criticità sopravvenute rispetto all'ultima valutazione di professionalità conseguita dal magistrato.

Titolo IV

Requisiti di partecipazione dei professori, ricercatori universitari e avvocati, alla procedura selettiva. Documentazione e pareri

Articolo 7

Requisiti per la partecipazione

7.1. Possono presentare dichiarazione di disponibilità all'assegnazione all'Ufficio Studi e Documentazione i professori universitari, di prima o di seconda fascia, i ricercatori nelle materie dell'area civile, penale e costituzionale-amministrativa, in ruolo e inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, nonché gli avvocati con almeno dieci anni di esercizio effettivo.

Gli aspiranti devono altresì:

- a) essere cittadini italiani;
- b) godere dell'esercizio dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o condanne definitive a pena detentiva anche in caso di contravvenzione, non essere incorsi nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza, non aver riportato condanne disciplinari, salvo che, in tale ultimo caso, sia intervenuta la riabilitazione.

7.2. Al di fuori di tali ipotesi, le condanne penali eventualmente riportate dall'aspirante ovvero la pendenza di procedimenti penali o disciplinari possono comunque assumere rilievo ai fini della nomina.

Art. 8

Dichiarazione di disponibilità e documentazione necessaria

8.1. I professori e ricercatori universitari e gli avvocati aspiranti alla nomina quali componenti addetti all'Ufficio Studi e Documentazione dovranno far pervenire la dichiarazione di disponibilità, con le modalità e nei termini indicati dall'interpello, corredata, a pena di inammissibilità, dai seguenti documenti:

- a) *curriculum vitae et studiorum*;


F.G.

Csm

Roma 05/04/2024
Protocollo P 6796/2024

- b) le pubblicazioni, i titoli e ogni altro documento utile ad attestare l'idoneità a ricoprire l'incarico, con l'avvertenza che saranno presi in considerazione i documenti prodotti contestualmente alla domanda o comunque entro il termine di scadenza dell'interpello;
- c) parere motivato, per i professori e i ricercatori universitari e per gli avvocati, rispettivamente, del Consiglio di Dipartimento presso il quale prestano servizio e del competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso il quale sono iscritti ovvero, qualora tali pareri non siano stati ancora formulati, attestazione relativa al deposito della richiesta del parere stesso;
- d) certificazione rilasciata, per i professori e i ricercatori universitari, dal Consiglio di Dipartimento di afferenza, attestante la data di immissione in ruolo e l'insegnamento di cui ciascuno di essi è titolare, e per gli avvocati, dal C.N.F., attestante l'effettivo esercizio della professione per un periodo di tempo pari almeno a dieci anni;
- e) autocertificazione di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza della pendenza di procedimenti penali, ovvero autocertificazione relativa agli esiti di eventuali procedimenti penali;
- f) autocertificazione per attestare la conoscenza della lingua inglese a un livello non inferiore al "B2".

8.2. I professori e ricercatori universitari, entro sessanta giorni dalla nomina, dovranno far pervenire la dichiarazione di aver ottenuto o richiesto il collocamento in aspettativa obbligatoria, ai sensi dell'art. 7 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

8.3. Gli avvocati nominati dovranno far pervenire, entro sessanta giorni dalla nomina, la dichiarazione di aver ottenuto o di avere richiesto la sospensione dall'albo professionale ai sensi dell'art. 20 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Art. 9

Pareri del Consiglio di Dipartimento e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

9.1. Il Consiglio di Dipartimento dell'ateneo di appartenenza di professori e ricercatori universitari ed il Consiglio dell'ordine degli Avvocati, competente per distretto, degli esercenti la professione forense esprimono il parere adeguatamente motivato rispettivamente, in ordine al possesso della continuità scientifica e didattica dei professori e ricercatori e in ordine alla sussistenza dei requisiti deontologici in capo agli avvocati che aspirano a ricoprire l'incarico.

Titolo V

Attività e valutazioni della Commissione Tecnica

Art. 10

Oggetto e criteri generali di valutazione dei titoli e del colloquio

10.1. Scaduto il termine fissato per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità, la documentazione trasmessa dai candidati al Consiglio Superiore della Magistratura è consegnata alla CT per la selezione individuata dal Comitato di Presidenza.

10.2. La CT, dopo aver esaminato e valutato i titoli prodotti dai candidati, procede al colloquio degli aspiranti, che viene effettuato in presenza e fonoregistrato.

10.3. La CT esprime il giudizio d'idoneità sulla base dell'esito del colloquio e dei titoli degli aspiranti.

10. 4. I titoli sono costituiti e valutati per rilevanza secondo il seguente ordine:

a) per i magistrati:

- dai provvedimenti giudiziari selezionati dall'aspirante tra quelli redatti negli ultimi 10 anni, in numero non superiore a 10;
- dall'esperienza di componente del Consiglio giudiziario o del Consiglio Direttivo della Corte di cassazione;
- dalle attività di docenza presso istituti universitari e altre istituzioni pubbliche, e dalle attività di formazione svolte per il CSM o per la Scuola Superiore della Magistratura;


F.G.

Csm	Roma	05/04/2024
	Protocollo	P 6796/2024



- dalle pubblicazioni su riviste, dalle monografie, dai contributi in opere collettanee, in numero non superiore a 5;
- dai titoli accademici post-universitari;

b) per i professori universitari e ricercatori:

- dalle pubblicazioni su riviste, dalle monografie, dai contributi in opere collettanee, in numero non superiore a 10;
- dall'attività di docenza o di esperto formatore presso il Csm o la Scuola Superiore della Magistratura;
- dall'esperienza maturata quale componente del Consiglio giudiziario o del Consiglio Direttivo della Corte di cassazione o della SSM, o derivante da incarichi istituzionali extra - accademici;

c) per gli avvocati:

- dagli atti giudiziari selezionati dall'aspirante tra quelli redatti negli ultimi 10 anni, in numero non superiore a 10;
- dalle pubblicazioni su riviste, monografie, contributi in opere collettanee, in numero non superiore a 5;
- dalle attività di docenza presso istituti universitari, altre istituzioni pubbliche o presso il Csm o la Scuola Superiore della Magistratura;
- dall'esperienza di componente del Consiglio giudiziario o del Consiglio Direttivo della Corte di cassazione o della SSM;
- dai titoli accademici post-universitari.

10.5. La CT valuta il valore scientifico delle pubblicazioni prodotte, anche sulla base della affidabilità scientifica delle collane e/o delle case editrici, tenuto conto del rilievo nazionale delle riviste giuridiche nelle quali sono editi i contributi dei candidati. Quanto ai contributi editi su riviste, sono valutabili solo quelli pubblicati su riviste ANVUR di classe A.

10.6. Il colloquio verte sulla materia dell'ordinamento giudiziario, con riferimento ai seguenti argomenti: le competenze proprie del Consiglio Superiore della Magistratura, il regolamento interno del Consiglio, la normativa primaria e secondaria in materia di organizzazione degli uffici giudiziari, di mobilità dei magistrati, di valutazioni di professionalità, di incompatibilità ex artt. 18 e 19 R.D. 12/1941 e art. 2, comma 2 del r.d.lgs. n. 511 del 1946, di autorizzazione agli incarichi extragiudiziari, di conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi.

10.7. Gli argomenti di carattere ordinamentale sui quali verte il colloquio del singolo candidato sono scelti, in numero minimo di due, mediante sorteggio, tra più temi relativi alle materie suindicate individuati dalla CT immediatamente prima del colloquio o dei colloqui fissati in ciascuna seduta.

10.8. Il colloquio verte, altresì, sui titoli presentati da ciascun candidato.

Art. 11

Valutazione della Commissione tecnica

11.1. Costituiscono elementi specifici per la valutazione della idoneità degli aspiranti:

a) l'inclinazione allo studio e alla ricerca desumibile dagli atti e dai provvedimenti prodotti che evidenzino impegno ricostruttivo e metodologico su questioni di fatto e di diritto particolarmente complesse, nonché dalla qualità e dall'oggetto delle pubblicazioni;

b) la conoscenza della materia ordinamentale, desunta in particolare dagli esiti del colloquio innanzi alla CT.

11.2. La CT, valutati i titoli e il colloquio, elabora per ciascun candidato una relazione sintetica, con l'indicazione degli elementi posti a fondamento della valutazione, ed esprime, per gli idonei, un giudizio conclusivo secondo le formule "sufficiente", "discreto", "buono" ed "elevato".

11.3. All'esito, la CT predispose due graduatorie dedicate, rispettivamente, agli idonei selezionati nell'ambito della categoria dei magistrati e agli idonei selezionati nella categoria dei professori, ricercatori universitari e avvocati.

11.4. Tali graduatorie sono quindi trasmesse, per le successive valutazioni, alla Terza Commissione.


F.G.Roma 05/04/2024
Protocollo P 6796/2024

Titolo VI

Attività e valutazioni della Terza Commissione referente

Art. 12

Valutazione della Terza Commissione e formazione delle graduatorie finali

12.1. La Terza Commissione forma le graduatorie finali sulla base di quelle elaborate dalla CT, ai sensi dell'art. 11, nonché delle ulteriori valutazioni operate secondo le modalità di seguito indicate.

12.2. La valutazione espressa dalla CT può essere motivatamente disattesa solo in presenza di evidenti errori, palese contraddittorietà o incongruenze. In questo caso la Terza Commissione procede direttamente a modificare o integrare la valutazione.

12.3. Ai candidati selezionati dalla CT è attribuito dalla Terza Commissione il seguente punteggio:

- a) 2 punti a coloro che hanno riportato il giudizio "sufficiente";
- b) 3 punti a coloro che hanno riportato il giudizio "discreto";
- c) 5 punti a coloro che hanno riportato il giudizio "buono";
- d) 6 punti a coloro che hanno riportato il giudizio "elevato".

12.4. Un ulteriore punteggio, fino ad un massimo di due punti, è attribuito dalla Terza Commissione in relazione al merito.

12.5. Per gli idonei appartenenti alla categoria dei magistrati, il merito è valutato secondo i parametri normativi della capacità, dell'impegno, della laboriosità e della diligenza, come definiti dal Capo IV, punti 3, 4 e 5 della Circolare consiliare n. 20691/2007 e succ. mod., tenendo conto del parere di cui all'art. 6 e di ogni altro elemento utile tratto dal fascicolo personale del magistrato.

12.6. Per gli idonei appartenenti alla categoria dei professori, dei ricercatori e degli avvocati, il merito è valutato sulla base degli elementi emergenti dal *curriculum vitae et studiorum*, nonché dal parere reso ai sensi dell'art. 9, rispettivamente, dal Consiglio di Dipartimento e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, sulla base dei criteri indicati per i magistrati in quanto compatibili.

12.7. Esaurita detta attività valutativa, la Terza Commissione forma separate graduatorie degli idonei per la categoria dei magistrati e per quella dei professori e degli avvocati, indicando l'area di specializzazione di ciascun candidato.

12.8. A parità di punteggio costituisce titolo preferenziale l'anzianità di servizio o di esercizio effettivo della professione forense e, in caso di ulteriore parità, la minore età.

Titolo VII

Graduatoria finale

Art. 13

Approvazione delle graduatorie

13.1. Le graduatorie finali sono approvate dal Consiglio Superiore della Magistratura su proposta della Terza Commissione.

Art. 14

Durata delle graduatorie e modalità di scorrimento

14.1. Le graduatorie hanno validità di tre anni, decorrenti dall'approvazione definitiva da parte del Consiglio.

14.2. Il Consiglio, sei mesi prima della scadenza del triennio di validità delle graduatorie o, in caso di esaurimento anticipato di esse, bandisce la procedura selettiva per la formazione di nuove graduatorie.


F.G.

Csm	Roma	05/04/2024
	Protocollo	P 6796/2024



14.3. In costanza di validità delle graduatorie, il Consiglio, su proposta della Terza Commissione, sentito il Direttore dell'Ufficio Studi e Documentazione, previa valutazione delle disponibilità di bilancio, della effettiva necessità di assicurare la copertura dei posti resisi vacanti e/o di integrare, nel limite consentito dalla legge, l'organico esistente, nomina gli idonei secondo l'ordine di collocamento in graduatoria, avuto riguardo alle concrete esigenze dell'Ufficio, anche in relazione alla necessità di assicurare la diversità di specializzazione dei suoi componenti e nel rispetto delle quote riservate alle due categorie.

Titolo VIII

Durata dell'incarico e status dei componenti dell'Ufficio Studi e Documentazione

Art.15

Durata dell'incarico

15.1. La durata dell'incarico di componente dell'Ufficio Studi e Documentazione è di sei anni, decorrenti dalla presa di servizio.

Art. 16

Status dei componenti

16.1. I magistrati assegnati all'Ufficio Studi e Documentazione sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura.

16.2. I professori e ricercatori universitari assegnati all'Ufficio Studi e Documentazione sono collocati in aspettativa obbligatoria, ai sensi dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

16.3. Gli avvocati assegnati all'Ufficio Studi e Documentazione sono sospesi dall'albo, ai sensi dell'art. 20 della legge 31 dicembre 2012, n. 247

Art. 17

Modalità di svolgimento della prestazione trattamento economico dei professori, dei ricercatori e degli avvocati

17.1. I tempi e i modi di svolgimento delle prestazioni nonché i relativi compensi sono definiti con l'interpello.

"

■ Segretario Generale f.f.
(Gabriele Fiorentino)



Si raccomandano le SS.LL. di dare massima diffusione della presente delibera a tutti gli interessati tramite i Consigli di Dipartimento ed i Consigli degli Ordini degli Avvocati